

### **13.4.3 La cessione di beni fuori uso**

Le questioni connesse alla cessione dei beni sono analizzate dall'articolo 14) del D.P.R. n. 254/2002. Il primo comma stabilisce il divieto di cessione gratuita dei beni mobili dello Stato, salvo il disposto del comma secondo.

Per quanto attiene alle modalità di smaltimento di quelli dichiarati fuori uso o, comunque, non più utilizzabili per le esigenze funzionali dell'ufficio, di regola, i medesimi beni devono essere prioritariamente destinati alla vendita, da esperire secondo le previsioni del regolamento emanato con il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189.

Le questioni connesse alla cessione dei beni sono analizzate dall'articolo 14) del D.P.R. n. 254/2002. Il primo comma stabilisce il divieto di cessione gratuita dei beni mobili dello Stato, salvo il disposto del comma secondo.

Per quanto attiene alle modalità di smaltimento di quelli dichiarati fuori uso o, comunque, non più utilizzabili per le esigenze funzionali dell'ufficio, di regola, i medesimi beni devono essere prioritariamente destinati alla vendita, da esperire secondo le previsioni del regolamento emanato con il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189. Qualora, poi, non si valuti proficuo procedere alla loro alienazione, tali beni devono formare oggetto di cessione gratuita, a norma del comma 2, a favore della Croce Rossa Italiana, degli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonché delle istituzioni scolastiche o, in subordine, di altri enti no-profit, quali Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc.. In quest'ultima evenienza, pur trattandosi di cessione gratuita, si suggerisce, specie nell'ipotesi di beni quantitativamente rilevanti, di procedere, a garanzia della trasparenza amministrativa e dell'effettivo riuso, all'indizione di una selezione dei beneficiari mediante l'esame delle relative richieste, valutandole sulla base di criteri predefiniti. Per rispondere, poi, ai principi della trasparenza amministrativa e della pubblicità, si espone l'esigenza di dare adeguata notizia sul sito internet istituzionale, sia dell'indetta selezione, sia dei conseguenti risultati. Allorquando la cessione gratuita non dovesse andare a buon fine, si può ricorrere alla dismissione dei beni fuori uso mediante l'invio alle discariche pubbliche, nonché attraverso la distruzione o l'eliminazione nel rispetto delle norme di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti. Il discarico dalle scritture contabili dei beni oggetto di dismissione può essere effettuato solo a fronte della relativa documentazione giustificativa, non essendo sufficiente la semplice declaratoria di bene non più utilizzabile. Ad esempio, nel caso di devoluzione gratuita, i beni potranno essere contabilmente scaricati solo sulla base degli appositi verbali di cessione che, unitamente al relativo provvedimento emesso dal titolare del centro di responsabilità, devono essere allegati al buono di scarico (ex mod. 130 P.G.S.). Lo stesso dicasi, nel caso di beni oggetto di distruzione o eliminazione, il buono di scarico deve essere corredato dalla documentazione idonea ad attestarne l'effettivo smaltimento. In via generale, si è dell'avviso che ogni Amministrazione debba aver cura, a monte, di valutare la destinazione più proficua (vendita, cessione gratuita o distruzione) dei beni da dismettere nell'osservanza dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza. Va da sé che, nell'ambito della cennata valutazione e allorché si dovesse addivenire alla decisione di smaltire o comunque distruggere beni inutilizzabili, necessiterà tenere in debito conto l'eventuale onere economico da sostenere per lo smaltimento nel rispetto della normativa ambientale. In questo contesto, si potrà anche optare, laddove si rivelasse più conveniente, per il ricorso a ditte private (disponibili, ad esempio, al ritiro gratuito), dandone, naturalmente, adeguata dimostrazione. Si rammenta, poi, che l'eliminazione di materiali potenzialmente dannosi all'ambiente o alla salute (c.d. rifiuti speciali) va effettuata nel rispetto della disciplina vigente in materia. A quest'ultimo riguardo, gli uffici riscontranti avranno cura di verificare la correttezza della procedura seguita sulla base dell'esame della documentazione giustificativa unita al buono di scarico. Da quanto sopra consegue che, in presenza di irregolarità dalle quali non emerge direttamente una ipotesi di responsabilità erariale (ad esempio, per improprio smaltimento di rifiuti speciali), l'ufficio riscontrante, oltre a formulare il relativo rilievo, ne dovrà

tenere opportuna memoria, affinché, in sede di controllo dei rendiconti amministrativi, possa verificare l'avvenuta insorgenza di oneri scaturenti dalla violazione della normativa di settore, come il pagamento di eventuali sanzioni in materia di tutela ambientale. In quest'ultima eventualità, appare del tutto chiara la sussistenza di una fattispecie di danno erariale, idonea a legittimare l'attivazione del procedimento volto al relativo reintegro patrimoniale. Il soggetto cui compete autorizzare la cessione gratuita dei beni dichiarati fuori uso è il titolare del centro di responsabilità o un suo delegato.

**La composizione della commissione dei beni fuori uso.** La commissione, organo collegiale, composta di almeno tre membri, viene istituita dal titolare del centro di responsabilità, o da un suo delegato, ha il compito di fornire uno specifico parere tecnico in ordine ai beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali dell'ufficio o posti fuori uso per cause tecniche. La nomina di eventuali supplenti dovrebbe essere rapportata alla rilevanza dei beni da dismettere ed al tempo occorrente per dichiarare la dismissione. In merito alla composizione, l'art. 14, comma 2, non preclude la possibilità che il consegnatario figurì tra i componenti della commissione per il fuori uso. Tuttavia, considerata la potenziale posizione di conflitto di interessi, tale ipotesi sarà da prendere in considerazione solo in via eccezionale. La commissione per il fuori uso, data la sua portata generale sui beni mobili, ha competenza anche in merito ai beni durevoli.

**La permuta dei beni mobili.** Ai sensi dell'art. 6 del DPR 13 febbraio 2001, n. 189, l'Amministrazione procedente deve inviare al Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del MEF gli elementi identificativi dei beni e le condizioni contrattuali della permuta. Trascorsi quindici giorni senza osservazioni, la permuta è da ritenersi autorizzata, sulla base del silenzio-assenso. L'ufficio di Ragioneria Territoriale competente, in fasi di riscontro del conto amministrativo annuale (mod. 98 CG) reso dal consegnatario, avrà cura di esaminare la documentazione giustificativa allegata all'acquisto con relativa permuta al fine di valutare, sulla base di tutti gli elementi in possesso, la congruità del bene ceduto in permuta.

In sintesi, la procedura da seguire per il fuori uso è la seguente:

- il consegnatario, previo parere della commissione dei beni fuori uso, propone al dirigente di disporre il relativo fuori uso;
- una volta adottato tale provvedimento, prima di procedere allo smaltimento, si ritiene utile, nel rispetto del principio di economicità e senza incidere sulla funzionalità dell'ufficio, che siano esperite ricerche informali volte ad accertare il potenziale interesse a detto materiale da parte di altre istituzioni pubbliche (uffici, scuole ecc.) ovvero, in subordine, di enti ed organismi senza scopo di lucro (Croce Rossa Italiana, organismi di volontariato, ecc.);
- se le suddette indagini dovessero restare senza esito, si è dell'avviso che il materiale in questione possa essere smaltito, mediante avvio alle discariche pubbliche nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale o di smaltimento dei rifiuti. Inoltre, a seguito del D.M. Tesoro, Bilancio e P. E. del 24 febbraio 2000, con il quale è stato affidato alla Società CONSIP il compito di stipulare convenzioni per l'acquisto di beni e la fornitura dei servizi e secondo quanto previsto dalla nota del MEF – Dip. Amm.ne Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro del 1° agosto 2000, n. 71599, le Amministrazioni potranno valersi del servizio di ritiro gratuito dei beni dichiarati fuori uso.

### **Normativa di riferimento**

- ✓ DPR 13 febbraio 2001, n. 189;
- ✓ Circ. RGS del 29 dicembre 2009, n. 33;
- ✓ Nota RGS n. 25204 del 9 marzo 2009.